



COMUNE di CAGNANO VARANO

tel. 0884. 853281 - 71010 (Provincia di Foggia) - Italia - fax 0884.8463

via Aldo Moro, 1 - cod. fisc. 84000390710 - p. iva 00431950716 - Internet:

<http://www.cagnanovarano.gov.it>

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL REGISTRO DEL 29 Dicembre 2016

Oggetto: Approvazione Regolamento attività pascoliva sul territorio sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.Legge 3267/1923

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17,00, convocato apposti avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala consiliare della sede municipale sessione straordinaria in seduta di prima convocazione sotto la presidenza del Sindaco All'appello risultano:

COGNOME	Nome	Presenti	Assenti
1. COSTANZUCCI PAOLINO	Claudio	Si	
2. LOMBARDI	Matteo	Si	
3. D'APOLITO	Matteo	si	
4. SCANZANO	Mariella	Si	
5. COCCIA	Carla	Si	
6. D'ALOIA	Michelina	Si	
7. DI RITA	Giuseppe	si	
8. GRIMALDI	Michele	Si	
9. DE SIMONE	Grazia	Si	
10. DI PUMPO	Michele	Si	
11. MOSCA	Giancarlo	Si	
12. TENACE	Giovanni	Si	
13. GIORNETTI	Gianluca	si	

Partecipa il Segretario Generale, **Dott. Raffaele Mario MACCARONE**;

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'ass.Coccia e gli interventi dei cons.Tenace e Di Pumpo;

PREMESSO che il Comune di Cagnano Varano dispone di un consistente patrimonio di terreni siti in zone del territorio e che si presentano idonei per il pascolo del bestiame;

CHE allo scopo di regolamentare l'utilizzo di tale patrimonio anche e soprattutto al fine di evitare sfruttamento arbitrario ed indisciplinato con conseguente danno economico per l'Ente e grave degradamento del patrimonio pascolativo, si ritiene necessario dotarsi di uno specifico Regolamento per l'esercizio della Pascolo nell'ambito del territorio comunale;

CHE tale regolamentazione di cui il Comune di Cagnano Varano era fino ad oggi privo, serve anche alla prevenzione dei danneggiamenti e del degrado del patrimonio pascolativo;

CHE l'adozione della norma regolamentare è necessaria anche quale presupposto per la definizione delle relative tariffe per potenziare il controllo onde evitare gli abusi perpetrati a danno del patrimonio comunale e a determinare dei criteri di priorità da adottare nel caso di più richieste per l'utilizzo dei pascoli, e la fissazione del termine entro il quale le domande di utilizzo dovranno essere presentate;

CHE tale regolamento interviene nella disciplina sia di terreni gravati da uso civico che su terreni non gravati da uso civico ma appartenenti al demanio, anche nella considerazione del fatto che è ormai assolutamente ridotto l'utilizzo che la popolazione locale fa dei terreni viste le profonde modifiche alla situazione socio-economica dei cittadini;

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare apposito Regolamento per l'esercizio della fida pascolo nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'allegato Regolamento per l'esercizio della fida pascolo nell'ambito del territorio comunale predisposto dal III Settore U.T.C.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

VISTA la Legge Regionale n. 38/1982 e ss.mm.;

VISTA la Legge Regionale n. 7/1998 e ss.mm.;

Acquisito il parere favorevole espresso ex art. 49 del Decreto Legislativo del responsabile del 3° settore U.T.C.;

Con votazione espressa per alzata di mano dai n.13 componenti assegnati ed in carica che ha ottenuto seguente esito: Voti a favore n.9, contrari n.2 (Giornetti e Tenace) e n.2 astenuti (Di Pumpo e Mosca)

DELIBERA

1) di approvare, così come approva e per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per l'esercizio della fida pascolo nell'ambito del territorio comunale, nel testo che si approva con il presente atto e che si allega al medesimo sub "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che il Regolamento approvato al precedente punto 1), entrerà in vigore a far data dall'approvazione della presente delibera;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



COMUNE DI CAGNANO VARANO

§§§§§§§§§§§§§§§§

REGOLAMENTO COMUNALE

**L'attività pascoliva sul territorio del comune di Cagnano Varano sottoposto
A vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. Legge 3267/1923**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n °34 del 29 Dicembre 201

§§§§§§§§§§§§§§§§

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità e oggetto del regolamento

Articolo 2 - Disciplina del pascolo nel bosco

Articolo 3 - Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi

Articolo 4 - Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS

Articolo 5 - Disciplina del pascolo delle capre

Articolo 6 - Divieti e limiti al pascolo

Articolo 7 - Personale addetto alla custodia del bestiame

CAPO II - CONCESSIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE COMUNALE

Articolo 8 - Concessioni sul demanio forestale comunale

Articolo 9 - Requisiti

Articolo 10 - Canone di concessione al pascolo sul demanio forestale comunale

CAPO III - CARICO DI BESTIAME

Articolo 11 - Unità di carico

Articolo 12 - Carichi di bestiame ammissibili

CAPO IV - OBBLIGHI, DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 13 - Obblighi

Articolo 14 - Divieti

Articolo 15 - Revoca concessione

Articolo 16 - Controlli

Articolo 17 - Sanzioni

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 - Norme transitori e finali

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 Finalità e oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha la finalità di garantire la gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale patrimonio forestale del Comune di Cagnano Varano, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, in attuazione della L.R. n. 18 del 30 novembre 2000, art. 4 lett. f) e l) e dell'art. 18 del R.R. n. 5 del febbraio 2015.

A tal fine disciplina le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale territorio comunale (di seguito denominato "Demanio forestale comunale") riportato catastalmente in allegato presente regolamento (Tavola 1).

2. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all'attività pascoliva prescritte dalla normativa vigente in materia di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai vincoli del catasto incendi.

Articolo 2 Disciplina del pascolo nel bosco

1. Il pascolo nel bosco è consentito purché non se ne comprometta la conservazione e la rinnovazione.
2. Nelle fustaie e cedui coetanei e sul soprassuolo boschivo del territorio comunale l'esercizio del pascolo è consentito:
 - a) al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,5;
 - b) al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 3;
 - c) ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
 - d) ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.
3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.
4. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 2, del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e della disponibilità di risorse foraggiere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.
5. Il Comune si riserva la facoltà di non concedere i terreni che rientrano in programmi di costruzione o realizzazione di strutture di pubblica utilità o in piani di sviluppo turistico, ricettivo, culturale.

Articolo 3 Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi

1. L'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi (pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) è autorizzato:
 - a) ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
 - b) ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.
2. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi solo sui terreni condotti sulla base di rapporti contrattuali validi a norma di legge, purché recintati a mezzo chiudente preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.
3. Resta ferma la facoltà da parte del Comune di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 2, del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e della disponibilità di risorse foraggiere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

4. Il Comune si riserva la facoltà di non concedere i terreni che rientrano in programmi di costruzione di strutture di pubblica utilità o in piani di sviluppo turistico, ricettivo, culturale.

Articolo 4

Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. (Sito Interesse Comunitario) e (Zona Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione e non confligger le norme più restrittive dei regolamenti regionali disciplinanti le aree naturali protette.
2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con il competente Servizio della Regione Puglia.

Articolo 5

Disciplina del pascolo delle capre

1. In applicazione dell'art. 9, lett. c) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle capre:
 - a) è vietato nei boschi e sui terreni ricoperti di cespugli aventi funzione protettiva;
 - b) è escluso nei boschi di nuova formazione in rinnovazione e allo stato di novellame;
 - c) è escluso nei boschi situati sui terreni mobili e quelli in forte pendenza.
2. Il Comune può autorizzare eccezionalmente il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b. e c. del comma 1., a condizione che le capre vengano avviate senza sosta al pascolo per le norme stabilite nell'autorizzazione stessa.

Articolo 6

Divieti e limiti al pascolo

1. Nel territorio boscato del Comune il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati:
 - a) per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
 - b) agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
 - c) agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.
2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il Comune può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turno di riposo.
3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo è vietata:
 - a) sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento. Il Comune può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo di bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo;
 - b) sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.

Articolo 7

Personale addetto alla custodia del bestiame

1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorile.

2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asinino) o più di 250 (duecentocinquanta) capi di bestiame minuto (ovino e/o caprino).

CAPO II **CONCESSIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE COMUNALE**

Articolo 8 **Concessioni sul demanio forestale comunale**

1. Il pascolo ai sensi degli art. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale comunale è esercitato a seguito di apposita concessione.
2. L'istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale è inoltrata al Comune che rilascia il provvedimento di concessione entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza previa acquisizione del parere dell'ente di gestione dell'area naturale protetta;
3. L'istanza di concessione al pascolo di cui al comma 2 è redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e corredata dalla documentazione indicata (Allegato A).
4. Qualora l'istanza preveda la concessione di pascolo in deroga a quanto previsto dagli art. 2 e 3 comma 1 del presente regolamento, il Comune rilascerà entro 20 giorni la richiesta all'esercizio del pascolo in deroga.

Articolo 9 **Requisiti**

1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale è consentito ai soggetti che svolgono l'attività esclusiva prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (di seguito IA) o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati di partita IVA e iscrizione presso il REA.
2. Ai fini dell'assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono i requisiti preferenziali:
 - a) essere residenti nel Comune di Cagnano Varano. Di norma sono esclusi al godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Cagnano Varano, salvo il caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare eccedenti rispetto ai bisogni dei capi posseduti dagli allevatori residenti nel medesimo Comune.
 - b) sezione già affidata al medesimo imprenditore nel periodo precedente;
 - c) essere proprietario e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
 - d) essere in possesso di concessioni al pascolo nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda;
 - e) a parità di condizioni qualora le domande superino il numero dei lotti a disposizione si terrà conto della data di acquisizione della domanda al protocollo comunale.
3. Per migliorare la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e zootecnico l'esercizio al pascolo è consentito su zone limitate, anche in deroga al presente regolamento, ai soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e sperimentazione a seguito di apposita autorizzazione.

Articolo 10 **Canone di concessione al pascolo sul demanio forestale comunale**

1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale comunale al netto dell'I.V.A. è determinato dal provvedimento di Giunta Comunale, nella misura espressa in €/UBA da rapportarsi al carico ammissibile relativo alla superficie complessivamente a fida pascolo.

2. L'importo del canone è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell'indice annuale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (F.O.I.) riferito al mese di gennaio del precedente.

3. Il richiedente deve risultare in regola con il pagamento del canone per il pascolo relativo alle ann pregresse.

4. Le entrate saranno utilizzate dall'Ente a copertura delle spese per la manutenzione, la custodia, informaz apprestamento di servizi collettivi indispensabili per la fruizione dei beni soggetti ad uso civico.

CAPO III CARICO DI BESTIAME

Articolo 11 Unità di carico

1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione va determinato in U.B.A. (Unità di Besti Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

TIPOLOGIA ANIMALI	UBA
Bovino di età superiore a 2 anni	1,00 UBA
Bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi	0,60 UBA
Ovino e caprino	0,15 UBA
Equide di età superiore a 6 mesi	1,00 UBA
Suino	0.30 UBA

Articolo 12 Carichi di bestiame ammissibili

1. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della c erbosa e sulla base degli indici di conversione di seguito riportati:

TIPOLOGIA DI COLTURA	SUPERFICIE MINIMA
Pascolo	1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
Pascolo cespugliato	1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie /anno
Pascolo arborato	1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
Bosco	1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno

CAPO IV OBBLIGHI, DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 13 Obblighi

L'esercizio al pascolo sul demanio comunale, deve rispettare i seguenti obblighi e va esercitato secon seguenti modalità:

- a) ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata;
- b) il proprietario o l'affidatario degli animali è tenuto sempre alla vigilanza, fatto salvo nei casi in cui i ter d'esercizio siano provvisti di adeguate recinzioni;
- c) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di riconoscimer

- d) tutto il bestiame ammesso al pascolo deve risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento polizia veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL;
- e) i fidatari non potranno esercitare alcuna azione nei confronti dell'Amministrazione, nel caso di morti animali dovute a malattie infettive contratte nel fondo fidato;
- f) i terreni concessi non possono essere sbarrati con sistemi fissi, strade e viottoli di campagna;
- g) i fidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di fida si verificassero malattie infettive o contagiose, eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità.

Articolo 14 **Divieti**

- 1. È vietato:
 - a) sub concedere il diritto di concessione;
 - b) effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero presente regolamento;
 - c) tagliare gli alberi o arbusti e cespugli senza preventiva autorizzazione da parte della regione Puglia, resa ai sensi del regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10;
 - d) di fare uso di fuoco nelle aree in concessione;
 - e) immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.

Articolo 15 **Revoca concessione**

- 1. Si procede alla revoca della autorizzazione al pascolo per:
 - a) sub concessione;
 - b) violazione delle norme in materia di incendi;
 - c) più di due infrazioni nell'arco della durata della concessione.
- 2. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di una nuova concessione al pascolo per un periodo non inferiore a tre anni.
- 3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione anche nel caso in cui i terreni affidati rientrino in programmi di costruzione e realizzazione di strutture di pubblica utilità o interesse o in piani di sviluppo turistico, ricettivo, culturale.

Articolo 16 **Controlli**

- 1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché ai funzionari regionali di cui all'art. 17, comma 3), della L.R. 7 marzo 2003, n. 4 "Disposizioni in materia di gestione del patrimonio indisponibile della Regione".

Articolo 17 **Sanzioni**

-
- 1. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18
Norme transitori e finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.

2. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale sarà esecutivo successivamente alla intervenuta approvazione da parte del competente servizio della regione Puglia ai sensi dell'art. 18 comma 2 RR n. 5 del febbraio 2015.

OGGETTO: Istanza di autorizzazione al pascolo sui terreni del demanio comunale.

Il sottoscritto _____ nato/a a _____ il _____
 residente a _____ Via _____ C.A.P. _____
 C.F. _____
 Telefono _____ E-mail _____
 in qualità di (1) _____
 svolge l'attività di (2) _____
 dell'azienda denominata _____
 sita in _____ via/ c.da _____
 cod.fisc. / partita I.V.A. _____

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla D.P.R. 445/2000

Chiede

L'autorizzazione all'esercizio del pascolo dal _____ al _____
 in località _____ del Comune di Cagnano Vara
 foglio n. _____ particella/e _____ n. _____

Per i capi di bestiame così distinti:

TIPOLOGIA DI ANIMALI	a) NUMERO	b) UBA	a) x b)
Bovino di età superiore a 2 anni		1,00	
Bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi		0,60	
Ovini		0,15	
Caprini		0,15	
Equidi di età superiore a 6 mesi		1,00	
Suini		0,30	
TOTALE U.B.A. RICHIESTI			

Dichiara altresì:

- l'avvenuta applicazione del microcip (bovini ed equini) quale sistema di identificazione;
- che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento sono indenni da malattie infettive o negative prove serologiche, come si evince da certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed in particolare del certificato veterinario rilasciato dall'A.S.I. appartenenza;

- di versare il 100% della fida corrente prima di ritirare la licenza di fida per l'anno in corso.
- di aver preso visione del Regolamento Comunale "L'attività pascoliva sul territorio del comune Cagnano Varano sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. Legge 3267/1923" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____, e di obbligarsi alla puntuale osservanza.

Alla presente si allega la seguente documentazione:

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
- Registro di stalla aggiornato, rilasciato dal Servizio dell'Anagrafe Bovina per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati.

Luogo e data _____, lì _____

IN FEDE

Legenda: (1) proprietario, conduttore a qualsiasi titolo; (2) allevatore o altra attività.

COMUNE DI CAGNANO VARANO

Foglio	Particella	Superficie totale	Località
24	51	139.222	Bagno
27	1	204.249	Orti di Tullio
31	60	215.100	Monte Tudisco
31	103	65.824	Monte Tudisco
34	215	45.827	Puntone
34	217	61.200	Puntone
34	650	48.691	Puntone
34	691	31.666	Puntone
34	696	201.095	Puntone
35	26	7.000	Puntone
35	103	85.055	Puntone
35	111	10.112	Puntone
36	18	23.382	Valdivina
36	49	9.087	Valdivina
36	84	22.856	Valdivina
36	127	23.369	Valdivina
37	109	49.768	Poggio Formicoso
37	111	294.265	Pescone
38	12	76.564	Pescone
38	48	27.297	Pescone
39	25	19.428	La Vallata
39	56	489.750	La Vallata
39	65	9.584	La Vallata
39	66	9.976	La Vallata
39	67	328.687	Monte Tudisco
39	68	17.372	Monte Tudisco
43	35	267.374	La Marrella
44	49	534.676	In Versone
44	90	42.560	In Versone
44	132	82.302	In Versone

45	14	190.000	Guardiola
46	37	287.475	Valiannina
46	58	15.917	Valiannina
47	1	1386733	Pagliettola
47	20	16.400	Pagliettola
47	21	38.900	Pagliettola
47	39	59.680	Canale Mortale
48	2	45.298	Iaccio Cantone
48	77	460.860	Paglizzi
48	105	25.600	Paglizzi
49	1	202.800	Gioffo
49	6	1.637	Gioffo
49	16	403.744	Chiancata di Salvapiano
49	50	5.550	Chiancata di Salvapiano
49	70	17.369	Chiancata di Salvapiano
49	74	4.370	Chiancata di Salvapiano
49	92	188.390	Chiancata di Salvapiano
49	94	182.121	Parco di Sant'Antonio
49	101	14.413	Contradi di Selvapiano
49	105	19.250	Contradi di Selvapiano
49	119	45.850	Chiancata di Salvapiano
49	122	64.167	Chiancata di Salvapiano
49	123	196.738	Chiancata di Salvapiano
49	143	16.800	Chiancata di Salvapiano
49	154	31.520	Chiancata di Salvapiano
49	158	141.340	Chiancata di Salvapiano
49	178	137.467	Chiancata di Salvapiano
50	20	44.742	Gioffo
50	47	319.302	Valle San Giovanni
50	51	291.067	Valle San Giovanni
50	54	70.866	Valle San Giovanni
52	14	599	La Marrella

52	19	724	La Marrella
52	21	91	La Marrella
52	126	137.067	Guardiola
52	143	5.016	Guardiola
53	59	12.515	Coppa di Pila
53	141	14.145	Coppa di Pila
53	165	17.460	Coppa di Pila
53	245	155.882	Costa di Manfredonia
53	246	6.278	Costa di Manfredonia
54	76	60	Costa di Manfredonia
54	82	1.150	Costa di Manfredonia
54	83	2.100	Costa di Manfredonia
54	88	125	Costa di Manfredonia
54	90	5.040	L'Arena
54	93	2.450	L'Arena
54	94	31.200	L'Arena
56	13	56.132	Valle Sbaccio
56	37	73.732	Valle Sbaccio
57	107	49.313	Corte Iannone
58	116	20.000	Coppa Ferrata
58	132	1.129.464	Coppa Ferrata
58	256	380.400	Paglizzi
59	19	12.780	Paglizzi
59	29	36.034	Cutino la Pietra
59	32	40.000	Cutino la Pietra
59	42	50.000	Cutino la Pietra
59	136	8.236	Cutino la Pietra
59	143	19.772	Cutino la Pietra
59	157	22.436	Cutino la Pietra
59	167	4.533	Cutino la Pietra
59	170	3.229	Cutino la Pietra
59	211	1.192.374	Punta la Rampa

60	126	18.318	Fosso Fedele
60	174	91.220	Valle dei Fedeli
61	1	270.000	L'Arena
61	41	1.132.047	Valle dello Strascino
61	47	206.860	Grinavecchia
61	62	53.152	Romingero
61	65	61.396	
61	84	123.466	Romingero
61	90	78.802	Romingero
61	103	7.166	Romingero
62	27	173.351	Valle Sbaccio
62	249	39.436	Valle Sbaccio
63	1	200.164	Valle Sbaccio
63	93	433.100	Valle Sbaccio
63	123	1.755.383	Valle Sbaccio
63	124	045.330	Valle Sbaccio
64	76	169.714	Valle dello Strascino
64	77	74.389	Valle dello Strascino
64	97	17.214	Valle dello Strascino
65	2	12.608	Largo la Mandria
65	204	29.105	Largo la Mandria
67	5	122.298	castel guarnero
67	81	106.040	Romoncello
67	82	358.000	Romoncello
67	85	120.034	Romoncello
67	125	109.725	Romoncello
67	126	1.385	Romoncello
68	128	40.000	Castel Guarnero
69	72	22.850	Castel Guarnero
69	162	39.955	Castel Guarnero
70	19	5.518	Chiancata Marina
70	60	24.690	Chiacata Marina
71	22	9.946	Posto Fitto
71	29	310.320	Posto Fitto

